



NEWSLETTER

anno 11° - newsletter 5/2024
Aggiornata al 31 maggio 2024

PRIMO PIANO

- **Consiglio UE: approvata in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale:** Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale (AI Act). Il nuovo Regolamento ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili all'interno del mercato unico dell'UE, di soggetti pubblici e privati, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.
- **Consiglio UE: approvate le norme di riforma Basilea 3:** Il Consiglio UE ha adottato nuove norme che aggiornano il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) ai nuovi standard emanati nell'ambito dei lavori di aggiornamento di Basilea 3.
- **Commissione UE: pubblicato in GU UE il Regolamento delegato su fornitori critici di servizi ICT:** Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (UE) 2024/1502, che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. Regolamento DORA) relativamente ai criteri di designazione dei fornitori di servizi terzi di servizi ICT critici per gli enti finanziari.
- **Consiglio UE: adottate le norme dell'AML package:** Il Consiglio UE ha adottato il pacchetto di norme di riforma in materia di antiriciclaggio, riconducibili al c.d. AML package. Secondo la nuova composizione, tutte le disposizioni europee che regolano il settore privato in materia saranno contenute nel nuovo Regolamento Antiriciclaggio; la VI Direttiva Antiriciclaggio disciplinerà, invece, il complesso di norme relativo all'organizzazione delle autorità nazionali di vigilanza competenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al contrasto al finanziamento del terrorismo.

Sommario

PRIMO PIANO	1
1. Legislazione europea	3
1.1. Parlamento UE: risoluzione legislativa sull'accesso allo sportello unico per le indagini finanziarie	3
1.2. ESMA: call for evidence attività ammissibili OICVM	3
1.3. MiCAR: EBA pubblica standard tecnici per gli emittenti di token	4
1.4. L'EBA sul database EuReCa	5
1.5. Commissione UE: Regolamento di esecuzione su calcolo riserve tecniche e fondi propri per Imprese di assicurazione	5
1.6. Commissione UE: modifiche ai principi contabili IAS7 e IFRS7	6
1.7. ESMA: consultazione sulla trasparenza delle negoziazioni non azionarie	6
1.8. Consiglio UE: Approvata in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale	7
1.9. Istituita l'infrastruttura EUROPEUM-EDIC	7
1.10. IASB: pubblicate proposte di modifica della tassonomia contabile IFRS	8
1.11. Consiglio UE: adottato il testo della Direttiva CSDDD	8
1.12. Consiglio UE: adottata la proposta di Regolamento Net-Zero Industry Act	9
1.13. Commissione UE: pubblicato in GU UE il Regolamento delegato su fornitori critici di servizi ICT	10
1.14. MiCAR: pubblicato in GU il Regolamento delegato che individua i criteri di classificazione dei Token significativi	11
1.15. Consiglio UE: approvate le norme di riforma Basilea 3	12
1.16. Calcolo commissioni EBA per gli emittenti di token: in GU UE il Regolamento	12
1.17. Consiglio UE: adottate le norme dell'AML package	13
1.18. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento delegato sulle commissioni di vigilanza per i fornitori critici ICT	14
1.19. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento Delegato sulle sanzioni agli emittenti token	14
2. Legislazione nazionale	16
2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il Decreto attuativo PNRR 4	16
2.2. Banca d'Italia: aggiornamento della Circolare 285 in materia di Riserve di capitale	16
2.3. Trasferimenti da e verso l'estero: l'Agenzia delle Entrate sul monitoraggio fiscale	16
2.4. Presentato al Senato il DDL Intelligenza Artificiale	17
3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza	19
3.1. Banca D'Italia: modificate le disposizioni di vigilanza in materia di assegni circolari	19
3.2. Fornitori di servizi crowdfunding: disposizioni di attuazione di Banca d'Italia	19
3.3. ESMA: attuati Orientamenti su scenari di prove di stress per FCM da parte di Banca d'Italia	19
3.4. MEF: Aggiornamento Guida operativa DNSH	20
4. Orientamenti, linee guida e Q&A	21
4.1. Pubblicato il primo rapporto 2024 di Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria	21
4.2. Pubblicati i risultati della Peer Review: l'EIOPA sul Principio della persona prudente	21
4.3. Comitato di Basilea: nuove linee guida per la gestione del rischio di controparte	22
4.4. L'ISDA sull'introduzione della piattaforma per la notifica degli avvisi critici di risoluzione	22
4.5. ESMA: Linee guida su nomenclatura fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità	23
4.6. Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive: il comunicato di UIF e Banca d'Italia	23
4.7. Pubblicato Rapporto del Comitato di Basilea sulla digitalizzazione della finanza	23
4.8. Cybersecurity: Conclusioni del Consiglio UE	24
4.9. EBA: relazione su IBAN virtuali	25
4.10. EIOPA: pubblicato report sul livello di digitalizzazione del mercato assicurativo europeo	25
4.11. EBA: pubblicati orientamenti su criteri STS	26
4.12. ESMA: raccomandazioni sulle comunicazioni di marketing	26
4.13. EIOPA: pubblicate le informazioni tecniche sui tassi RFR	27
4.14. ESMA: pubblicate raccomandazioni in materia di Pre-close call e market abuse	27
4.15. Registri contratti fornitori ICT DORA: dry run ESAs	27
4.16. MIFID II: aspettative ESMA sull'utilizzo dell'A.I. nei servizi di investimento al dettaglio	28

1. Legislazione europea

1.1. Parlamento UE: risoluzione legislativa sull'accesso allo sportello unico per le indagini finanziarie

Tutti gli operatori

Il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva che modifica la Direttiva (UE) 2019/1153, con l'obiettivo di intensificare ulteriormente il contrasto al riciclaggio di fondi di origine illegale.

In tale contesto, è stato rilevato che un rapido accesso alle informazioni finanziarie risulta essenziale per condurre indagini penali efficaci e che consentano di individuare e confiscare strumenti e proventi di reato; nel dettaglio, si evidenzia la necessità di consentire l'accesso ad informazioni relative ai soggetti che detengono conti bancari in uno Stato membro diverso da quello che effettua l'indagine.

La Direttiva (UE) 2019/1153 prevede, attualmente, che gli Stati Membri individuino le Autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati, abilitate ad accedere ai meccanismi automatici centralizzati (c.d. "registri centralizzati dei conti bancari");

la nuova direttiva antiriciclaggio imporrà, adesso, agli Stati membri, di mettere a disposizione le informazioni provenienti dai registri centralizzati dei conti bancari attraverso lo "Sportello unico dei registri dei conti bancari" (RCB), che sarà sviluppato e gestito dalla Commissione, nell'ottica di garantire una maggiore incisività delle indagini finanziarie, spesso ostacolate dal fatto che le informazioni ricevute dagli enti finanziari e creditizi, compresi i fornitori di servizi per le cripto-attività, forniscono informazioni che non sono immediatamente utili per l'analisi.

La nuova Direttiva consentirà l'accesso allo sportello unico RCB soltanto alle unità di informazione finanziaria (UIF), ossia gli organismi nazionali che ricevono le segnalazioni di operazioni sospette dai soggetti obbligati.

Al fine di contrastare le forme gravi di criminalità e consentire indagini penali più efficaci, anche le autorità competenti in materia di prevenzione, accertamento, indagine e perseguimento di reati potranno avere accesso allo sportello unico RCB al fine analizzare le informazioni finanziarie utili ai fini dei procedimenti penali.

Le modifiche proposte hanno dunque il fine di favorire una maggiore interconnessione dei registri centralizzati dei conti bancari, in modo da poter accertare rapidamente se un soggetto detiene conti bancari in altri Stati membri, senza dover interpellare necessariamente le rispettive controparti in tutti gli Stati Membri.

Per consultare il testo, clicca [qui](#).

1.2. ESMA: call for evidence attività ammissibili OICVM

*SGR,
SICAF,
SICAV, SIM*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha indetto una call for evidence sulla revisione della Direttiva 2007/16/EC (EAD) degli organismi di investimento collettivo del risparmio, con l'obiettivo di effettuare un'indagine utile al fine di comprendere e prevedere rischi e benefici legati all'esposizione di un OICVM alle varie attività di investimento.

I feedback richiesti dall'ESMA mirano a preservare la solidità del quadro normativo di riferimento e salvaguardare la qualità dei prodotti di investimento offerti agli investitori al

dettaglio.

Gli OICMV rappresentano, infatti, il 75% di tutti gli investimenti collettivi degli investitori al dettaglio, risultando il principale prodotto di investimento al dettaglio nell'Unione Europea.

Dall'entrata in vigore dell'OICVM EAD, il numero di strumenti finanziari negoziati sui mercati finanziari sono aumentati in modo considerevole, portando incertezza nella determinazione delle attività di investimento ammissibili e provocando di conseguenza interpretazioni e pratiche di mercato divergenti in riferimento all'applicazione della Direttiva OICVM.

A tal riguardo, la consulenza dell'ESMA si pone l'obiettivo di preservare e rafforzare il buon funzionamento del quadro normativo degli OICVM e garantire il miglior interesse degli investitori.

L'ESMA ha dunque invitato investitori, società di gestione degli OICVM e società di investimento e depositarie di OICVM, oltre che le rispettive associazioni di categoria, a fornire il loro feedback entro il 7 agosto 2024, utilizzando il modulo disponibile sulla pagina web.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

1.3. **MiCAR: EBA pubblica standard tecnici per gli emittenti di token**

*Autorità,
CASP,
Emittente,
Operatore
Crypto*

L'EBA ha pubblicato una serie di standard tecnici in ambito MiCAR - Regolamento (UE) 2023/1114 - fondamentali per regolare l'accesso al mercato UE da parte degli emittenti di *asset-referenced token* (ART) richiedenti, nonché per le imprese che intendono esercitare una influenza su tali imprese acquisendo partecipazioni qualificate.

In particolare, i progetti definitivi di norme tecniche di regolamentazione (RTS) regoleranno il processo di autorizzazione delle imprese emittenti di ART, indicando i requisiti informativi da includere nella domanda di autorizzazione all'offerta al pubblico o alla richiesta di ammissione alla negoziazione di un ART, chiarendo infatti che:

- l'emittente richiedente potrà essere soltanto una persona giuridica o una impresa dell'UE;
- l'emissione non è soggetta ad autorizzazione, poiché riguarda solo l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione;

per quanto concerne, invece, il contenuto delle informazioni da includere nella notifica del progetto di acquisizione di partecipazioni qualificate dirette o indirette, gli RTS disciplinano i requisiti informativi necessari all'autorità competente per effettuare una valutazione prudenziale, nelle ipotesi in cui i progetti di acquisizione di emittenti ART non siano enti creditizi:

- reputazione del richiedente
- idoneità del soggetto che dirigerà l'impresa oggetto di acquisizione
- valutazione sulla solidità finanziaria del candidato acquirente
- gestione sana e prudente dell'impresa oggetto di acquisizione
- valutazioni relative alle ipotesi di riciclaggio di denaro e finanziamento al terrorismo che potrebbero aumentare a seguito dell'acquisizione

Le ITS sull'autorizzazione indicheranno, invece, lo standard del modello di richiesta, specificando il processo relativo alla completezza della richiesta da parte dell'autorità competente.

Per gli enti creditizi, gli RTS e ITS non saranno applicabili, ma per questi ultimi l'EBA ribadisce il dovere di notificare la richiesta alla propria autorità competente, insieme al c.d. libro bianco, per l'approvazione.

Per consultare i testi, clicca [qui](#) e [qui](#).

1.4. L'EBA sul database EuReCa

Tutti gli operatori

Le Autorità di Vigilanza di tutta l'Unione Europea potranno segnalare i nomi delle persone fisiche all'interno del database EuReCA: questa la novità introdotta dall'EBA con comunicato stampa del 2 maggio 2024.

EuReCA ha contribuito a rendere più efficace la vigilanza in materia antiriciclaggio e la lotta al finanziamento del terrorismo, contenendo informazioni riportate dalle autorità di vigilanza, nonché le misure adottate da queste ultime per risolvere le carenze rilevate.

A seguito della pubblicazione del Regolamento (UE) 2024/595 in Gazzetta Ufficiale del 16 febbraio 2024, il portale può iniziare a raccogliere anche dati relativi a persone fisiche, a condizione che le informazioni siano relative a mancanze gravi nell'osservanza dei requisiti in materia AML e CFT, al fine di garantire, in ogni caso, che la portata del database rimanga contenuta a quanto strettamente necessario.

Il Regolamento disciplina, infatti, la modalità di individuazione delle carenze ed il tipo di informazioni raccolte, nonché le relative modalità di analisi e divulgazione; le autorità potranno, dunque, segnalare il nome di un membro dell'organo di gestione o di un soggetto titolare di funzioni chiave in un istituto finanziario.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

1.5. Commissione UE: Regolamento di esecuzione su calcolo riserve tecniche e fondi propri per imprese di assicurazione

Assicurazione

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento di esecuzione (UE) 2024/1289 della Commissione, recante informazioni per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri delle imprese di assicurazione e riassicurazione, oltre che per le segnalazioni relative al trimestre marzo 2024 - giugno 2024 a norma della direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

La disposizione mira ad uniformare i criteri inerenti al calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, attraverso la determinazione, per ogni data di riferimento, delle informazioni tecniche sulle pertinenti strutture per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio e sugli spread "fondamentali" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità e dell'aggiustamento per la volatilità.

Di seguito un'elencazione relativa alle informative tecniche utilizzate per calcolare la migliore stima:

- Pertinenti strutture per la scadenza dei tassi privi di rischi (allegato I del Regolamento);
- Spread "fondamentali" per il calcolo dell'aggiustamento di congruità (allegato II);
- Aggiustamenti per la volatilità per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato (Allegato III).

Il Regolamento si applica a partire dal 31 marzo 2024.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

1.6. Commissione UE: modifiche ai principi contabili IAS7 e IFRS7

Tutti gli operatori

Publicato in Gazzetta dell'Unione Europea il Regolamento (UE) 2024/1317 che modifica il Regolamento (UE) 2023/1803, con riferimento al principio contabile internazionale n. 7 (IAS7) e L'International Financial Reporting Standard 7 (IFRS7).

Introdotta l'obbligo per le imprese applicare le modifiche, al più tardi, a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2024 o successivamente.

I nuovi obblighi hanno l'obiettivo di valutare l'impatto degli accordi di finanziamento per le forniture sulle passività e sui flussi finanziari di un'impresa, nonché di comprendere l'effetto sull'esposizione di quest'ultima al rischio di liquidità.

Per conseguire l'obiettivo di cui sopra, le imprese dovranno indicare:

- termini e condizioni degli accordi;
- valori contabili delle passività finanziarie che fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture e le voci associate a tali valori contabili, presentate nel prospetto della situazione patrimoniale-finanziaria della società;
- l'intervallo delle date di scadenza dei pagamenti, sia per le passività finanziarie che per i debiti commerciali comparabili che non fanno parte di un accordo di finanziamento per le forniture
- tipo ed effetto delle variazioni non in disponibilità liquide dei valori contabili delle passività finanziarie.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

1.7. ESMA: consultazione sulla trasparenza delle negoziazioni non azionarie

*SICAF,
SICAV,
SIM, SIS*

L'ESMA ha avviato una consultazione pubblica nell'ambito della revisione del Regolamento (UE) 600/2014 (MIFIR), con l'obiettivo di proporre nuove bozze di standard tecnici relative ai requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli strumenti diversi dai titoli di capitale, in attuazione di quanto previsto dal Testo finale di modifica del MIFIR entrato in vigore il 28 marzo 2024.

Nella consultazione, l'ESMA ha aperto la consultazione con particolare riferimento a tre argomenti:

- i requisiti di trasparenza pre e post-negoziazione per gli strumenti diversi dai titoli di capitale, al fine di garantire la disponibilità di informazioni alle parti interessate;
- l'obbligo di rendere disponibili i dati di pre e post-negoziazione su una base commerciale ragionevole (RCB), con l'obiettivo di garantire agli utenti una disponibilità dei dati di mercato più equa e non discriminatoria;
- obbligo di fornire dati di riferimento degli strumenti che siano adatti sia per la segnalazione delle transazioni che per la trasparenza.

La consultazione è aperta fino al 28 agosto 2024.

Alla consultazione, come di consueto, seguirà una relazione finale che presenterà i progetti di standard tecnici alla Commissione Europea entro la fine del 2024.

Per consultare il testo, clicca [qui](#).

1.8. Consiglio UE: Approvata in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale

Tutti gli operatori

Il Consiglio UE ha approvato in via definitiva la legge sull'intelligenza artificiale (AI Act). Il nuovo Regolamento ha l'obiettivo di promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale sicuri e affidabili all'interno del mercato unico dell'UE, di soggetti pubblici e privati, garantendo il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.

L'AI Act ha delineato un perimetro di classificazione dei diversi tipi di intelligenza artificiale in base al rischio, così da assoggettare i sistemi AI "ad alto rischio" ad una serie di requisiti e obblighi più stringenti per accedere al mercato dell'UE.

Il Regolamento contiene un'elencazione dei sistemi AI il cui rischio è considerato inaccettabile, quali ad esempio i sistemi AI che utilizzano tecniche subliminali o volutamente manipolative aventi lo scopo di pregiudicare la capacità decisionale di una persona o di un gruppo di persone, o ancora di sistemi capaci di sfruttare la vulnerabilità di una persona fisica o di un gruppo di persone.

L'AI Act stabilisce, inoltre, la creazione di un quadro di governance a livello europeo con la costituzione del Comitato Europeo per l'Intelligenza Artificiale, incaricato di coordinare l'implementazione delle nuove norme e di facilitare la cooperazione tra gli Stati membri.

L'atto entrerà in vigore 20 giorni dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'UE e si applicherà due anni dopo la sua entrata in vigore, ad eccezione di alcune disposizioni specifiche.

Per consultare il testo, clicca [qui](#).

1.9. Istituita l'infrastruttura EUROPEUM-EDIC

CASP,
Operatore
Crypto

Publicata in Gazzetta Ufficiale UE la Decisione di Esecuzione (UE) 2024/1432, che costituisce il consorzio per un'infrastruttura digitale europea per il partenariato europeo per la blockchain e l'infrastruttura europea di servizi blockchain EUROPEUM-EDIC.

La Commissione ha valutato la domanda di costituzione promossa da Belgio, Italia, Portogallo, Croazia e Slovenia, seguiti successivamente da Lussemburgo, Romania, Grecia e Cipro, tenendo conto degli obiettivi generali del programma strategico per il decennio digitale ed in particolare del contributo dell'EDIC proposto allo sviluppo di un ecosistema globale e sostenibile di infrastrutture digitali interoperabili, concludendo che la domanda presentava tutti gli elementi richiesti a norma dell'art 14, paragrafo 2, della Decisione (UE) 2022/2481.

La piattaforma è stata istituita per promuovere la consapevolezza e la comprensione delle politiche, delle istituzioni e delle opportunità offerte dall'Unione Europea e mira a fornire informazioni aggiornate e accurate ai cittadini, agli studenti e ai professionisti.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

1.10. IASB: pubblicate proposte di modifica della tassonomia contabile IFRS

Tutti gli
operatori

L'International Accounting Standards Board (IASB) ha pubblicato le proposte di modifica della tassonomia contabile IFRS, per recepire i nuovi requisiti di presentazione e informativa introdotti dall'IFRS 18.

Il nuovo principio contabile IFRS 18 ha l'obiettivo di migliorare la struttura del prospetto dell'utile e della perdita e la comparabilità delle informazioni sulla performance finanziaria delle società, prevedendo l'introduzione di requisiti di informativa specifici in ordine alle misure di performance definite dal management e per i costi, specificati per natura.

La tassonomia contabile, attraverso il reporting digitale, facilita la comunicazione di informazioni utilizzando un formato leggibile al computer, migliorando la comunicazione fra società e utenti dei bilanci conformi ai principi contabili IFRS.

Nello specifico, le modifiche proposte comprendono:

- la modellazione per linea di voce, al fine di trasmettere le informazioni di categoria;
- la modellazione dimensionale per l'etichettatura delle informazioni sulle misure di performance definite dal management e sulle spese specifiche per natura, collegate alle informazioni sul conto economico.

Lo IASB analizzerà i feedback ricevuti entro il 3 settembre 2024; successivamente, finalizzerà l'aggiornamento della tassonomia contabile dell'IFRS 18.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

1.11. Consiglio UE: adottato il testo della Direttiva CSDDD

Tutti gli operatori

Con comunicato stampa del 24 maggio, il Consiglio UE ha annunciato l'adozione della Direttiva sulle misure di due diligence per la sostenibilità delle imprese (CSDDD) la quale introduce obblighi e responsabilità per le grandi imprese in merito agli impatti negativi delle loro attività sul rispetto dei diritti umani ed in tema di protezione dell'ambiente.

Il testo della Direttiva, già approvato dal Parlamento UE il 24 aprile 2024, interesserà anche le filiali delle grandi imprese ed i loro partner commerciali, le quali dovranno implementare un sistema basato sul rischio per monitorare, prevenire e rimediare le violazioni dei diritti umani o i danni ambientali definiti dalla Direttiva.

La Direttiva CSDDD entrerà in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea ed interesserà le imprese con più di 1000 dipendenti ed un fatturato superiore a 450 milioni di euro e verrà applicata, a seconda delle dimensioni delle imprese:

- a 3 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 5.000 dipendenti e 1.500 milioni di fatturato;
- a 4 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 3.000 dipendenti e 900 milioni di fatturato;
- a 5 anni dall'entrata in vigore per le imprese con più di 1.000 dipendenti e 450 milioni di fatturato.

Gli Stati membri avranno, invece, due anni di tempo per conformarsi alla Direttiva.

Per consultare il testo, clicca [qui](#).

1.12. Consiglio UE: adottata la proposta di Regolamento Net-Zero Industry Act

Tutti gli operatori

Dopo l'accordo trilaterale e la prima approvazione del testo da parte del Parlamento Europeo dell'aprile 2024, il Consiglio UE ha adottato la proposta di Regolamento che istituisce un quadro di misure volte al rafforzamento dell'ecosistema produttivo europeo per lo sviluppo dei settori delle tecnologie a zero emissioni nette, il c.d. "Net Zero Industry Act (NZIA).

Il regolamento ha l'obiettivo di promuovere la diffusione delle tecnologie a zero emissioni, fondamentali per il conseguimento degli obiettivi climatici promossi dall'Unione, facendo leva sui vantaggi del mercato unico per consolidare la posizione dell'Europa come leader nell'utilizzo delle tecnologie verdi.

Tra gli obiettivi fissati dal Regolamento, rileva in particolare:

- garantire che entro il 2030 la capacità di produzione nell'Unione delle tecnologie strategiche a zero emissioni nette si approssimi o equivalga almeno al 40% del fabbisogno annuo dell'Unione;
- conseguire un'elevata resilienza per quanto riguarda tutte le tecnologie strategiche a zero emissioni nette in tutto il sistema energetico, tenendo conto della necessità di perseguire

tale scopo in modo flessibile e diversificato;

- istituire procedure semplificate di autorizzazione per i progetti di produzione di tecnologie a zero emissioni nette; in tale contesto, gli Stati Membri dovranno designare un'autorità competente che sarà incaricata di coordinare e agevolare il rilascio delle autorizzazioni, fornire indicazioni agli operatori e garantire che le informazioni siano accessibili al pubblico e tutti i documenti possano essere trasmessi digitalmente;
- stabilire un obiettivo a livello europeo in materia di stoccaggio di CO2 che prevede il conseguimento di una capacità di iniezione annuale di 50 mt di CO2 entro il 2030;
- fissare azioni volte ad accelerare l'accesso delle tecnologie a zero emissioni nette ai mercati;
- garantire la disponibilità della forza lavoro qualificata necessaria per le industrie delle tecnologie a zero emissioni nette dell'Unione.
- istituire la piattaforma "Europa a zero emissioni nette", che consentirà alla Commissione di coordinare le azioni sopra descritte congiuntamente agli Stati Membri.

Il Regolamento entrerà in vigore decorsi venti giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale UE, prevista per la fine di giugno.

Per consultare il testo della proposta di Regolamento, clicca [qui](#).

1.13. Commissione UE: pubblicato in GU UE il Regolamento delegato su fornitori critici di servizi ICT

Tutti gli operatori

Publicato in Gazzetta Ufficiale il Regolamento delegato (UE) 2024/1502, che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (c.d. Regolamento DORA) relativamente ai criteri di designazione dei fornitori terzi di servizi ICT critici per gli enti finanziari.

In ottemperanza di quanto previsto dall'art.31, par. 2, del Regolamento DORA, le autorità europee di vigilanza (ESAs) dovranno utilizzare dei sottocriteri utili a qualificare un fornitore terzo di servizi ICT come "critico" per le entità finanziarie, nel quadro di un approccio di valutazione rapportato su due fasi.

Il sistema di valutazione, così impostato, dovrebbe garantire una maggiore capacità di filtro all'interno dell'elevato numero di servizi ICT prestati da terzi, così come anche la diversità ed il grande numero di enti finanziari che si avvalgono di tali servizi.

I sottocriteri individuati, da considerare nella prima fase, dovrebbero così essere utili ad effettuare una selezione della prima "popolazione" di fornitori di servizi ICT, che dovrebbe successivamente essere sottoposta ad un secondo livello di analisi approfondita in funzione dei sottocriteri qualitativi individuati nell'ambito della seconda fase di valutazione.

La valutazione dovrà essere effettuata per singolo fornitore di servizi ICT o, se del caso, per gruppo di fornitori terzi, considerando la fattispecie di cui all'art. 31, par. 3, del Regolamento DORA.

Ai fini di una valutazione più rilevante dal punto di vista sistemico, verrà valutato dalle ESAs anche l'impatto dei subappalatori di ICT che utilizzano gli stessi servizi ICT, nonché il valore delle loro attività ed il livello di interconnessione di tali fornitori.

Nell'ipotesi in cui diverse entità finanziari, classificate come enti a rilevanza sistemica a livello globale (G-SII) o a rilevanza sistemica (O-SII) o ancora identificate come "sistemiche", dipendano dagli stessi servizi ICT a supporto delle loro funzioni essenziali o importanti, le ESAs dovranno effettuare una valutazione in merito alla classificazione del fornitore terzo che presta suddetti servizi, al fine di valutare la sua criticità all'interno del settore finanziario dell'UE.

Onde determinare il grado di sostituibilità del fornitore terzo di servizi, il Regolamento delegato sottolinea la necessità che le ESAs tengano debito conto del numero di fornitori terzi di servizi ICT attivi sullo specifico mercato di riferimento e dell'esistenza di possibili soluzioni alternative per lo stesso servizio ICT, nonché dei costi della migrazione di dati e di carichi di lavoro relativi all'ICT ad altri fornitori terzi di servizi.

Per consultare il testo del Regolamento delegato, clicca [qui](#).

1.14. MiCAR: pubblicato in GU il Regolamento delegato che individua i criteri di classificazione dei Token significativi

*CASP,
Operatore
Crypto*

Publicato in Gazzetta Ufficiale dell'UE il Regolamento delegato (UE) 2024/1506, che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MiCAR) individuando i criteri per la classificare come significativi i token collegati ad attività ed i token di moneta elettronica.

Nel dettaglio, il Regolamento delegato contiene un riferimento ai criteri già individuati ai sensi dell'art. 43, par.1, del Regolamento (UE) 2023/1114, con la precisazione che questi dovranno essere applicati anche in relazione ai token di moneta elettronica ai fini della loro adeguata classificazione.

In particolare, al fine di consentire all'Autorità bancaria europea di determinare se le attività dell'emittente del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica siano da considerarsi rilevanti su scala internazionale o debbano essere considerati interconnessi con il sistema finanziario, il Regolamento effettua una distinzione tra indicatori fondamentali e indicatori accessori.

Gli indicatori fondamentali dovrebbero rilevare gli elementi più pertinenti dei token collegati ad attività o dei token di moneta elettronica significativi, mentre gli indicatori accessori dovrebbero essere valutati nelle ipotesi in cui l'ABE non risultasse in grado di stabilire in modo definitivo che i criteri di cui all'art.43 siano stati soddisfatti.

Tra gli indicatori fondamentali, individuati all'art.2 del Regolamento delegato, l'ABE dovrà valutare, in sintesi, i seguenti criteri:

- la rilevanza della quota di mercato del valore delle operazioni transfrontaliere in token collegati ad attività o token di moneta elettronica verso l'Unione e dall'Unione, nonché la rilevanza della quota stimata;
- il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale del token collegato ad attività o del token di moneta elettronica, alla data dell'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente;
- il grado di capitalizzazione di mercato su scala internazionale di tutti i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica emessi dall'emittente o dagli emittenti interessati,

alla data dell'ultimo giorno di calendario del periodo pertinente.

Per quanto riguarda, invece, la valutazione del criterio della rilevanza dell'interconnessione dei token collegati ad attività e di moneta elettronica o dei loro emittenti con il sistema finanziario, tra gli indicatori fondamentali vengono indicati la rilevanza della quota di attività di riserva diverse dai depositi e la rilevanza della quota di attività detenute dall'emittente rispetto all'offerta complessiva di strumenti finanziari specifici.

Per consultare il testo del Regolamento delegato, clicca [qui](#).

1.15. Consiglio UE: approvate le norme di riforma Basilea 3

Banca

Il Consiglio UE ha adottato nuove norme che aggiornano il Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) e la Direttiva sui requisiti patrimoniali (CRD IV) ai nuovi standard emanati nell'ambito dei lavori di aggiornamento di Basilea 3.

Le modifiche fanno seguito all'accordo trilaterale raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo dello scorso giugno 2023 ed all'approvazione del testo del Regolamento e della Direttiva, da parte del Parlamento, avvenuto lo scorso 24 aprile 2024.

Con l'obiettivo di aumentare ulteriormente la resilienza delle banche e potenziare la gestione del rischio, una delle novità più rilevanti introdotte riguarda l'introduzione della "soglia minima di rendimento" che limita il rischio di una eccessiva riduzione dei requisiti patrimoniali delle banche, mentre l'*output floor* fissa un limite inferiore ai requisiti patrimoniali determinati in base ai modelli interni delle banche, pari al 72,5% dei requisiti patrimoniali che si applicherebbero se si utilizzassero misure standardizzate.

Altri interventi di modifica mirano invece ad effettuare un'opera di armonizzazione dei requisiti minimi applicabili in merito all'autorizzazione delle filiali di banche di Paesi terzi e alla vigilanza delle loro attività all'interno dell'Unione Europea.

Introdotte anche disposizioni in materia di regime prudenziale transitorio per la crypto-attività e modifiche per migliorare la gestione dei rischi ambientali, sociali e di governance da parte delle banche.

Il Regolamento e la Direttiva entreranno in vigore 20 giorni dopo la loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale UE; il Regolamento si applicherà a partire dal 1 gennaio 2025 mentre gli Stati Membri avranno tempo 18 mesi di tempo per recepire la Direttiva nel quadro normativo nazionale.

Per consultare il testo di modifica del Regolamento clicca [qui](#).

Per consultare il testo di modifica della Direttiva clicca [qui](#).

1.16. Calcolo commissioni EBA per gli emittenti di token: in GU UE il Regolamento

*CASP,
Operatore*

Publicato in Gazzetta Ufficiale dell'Unione il Regolamento delegato (UE) 2024/1503 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR) specificando il metodo di calcolo delle commissioni di vigilanza che verranno addebitati dall'EBA agli emittenti di token collegati ad

attività significative e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.

Stabilita una commissione annuale per attività di vigilanza a copertura dei costi effettivi e stimati sostenute dell'EBA per l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, tenuto conto soprattutto delle peculiarità del mercato delle crypto-attività e l'incerta stima del numero di emittenti che potrebbero essere potenzialmente ricompresi nell'ambito dei soggetti vigilati dall'EBA.

In tale contesto è fondamentale garantire all'Autorità la flessibilità necessaria per stimare le spese probabili di anno in anno, compresa la possibilità di rivalutare su base annuale le commissioni da applicare ai soggetti vigilati.

Si potrà avere una stima più precisa del numero di token collegati ad attività e token di moneta elettronica solamente dopo l'entrata in vigore dei titoli III e IV del Regolamento MICAR, fino ad allora le commissioni annuali per l'attività di vigilanza verranno calcolate sulla base delle stime dei costi che EBA dovrà sostenere, in linea con il principio dell'annualità e con il principio del recupero integrale dei costi.

Per consultare il testo del Regolamento, clicca [qui](#).

1.17. Consiglio UE: adottate le norme dell'AML package

Tutti gli operatori

Il Consiglio Europeo ha adottato il pacchetto di norme di riforma in materia di antiriciclaggio, riconducibili al c.d. AML package.

Secondo la nuova composizione, tutte le disposizioni europee che regolano il settore privato in materia saranno contenute nel nuovo Regolamento Antiriciclaggio; la VI Direttiva Antiriciclaggio disciplinerà, invece, il complesso di norme relativo all'organizzazione delle autorità nazionali di vigilanza competenti nella lotta al riciclaggio di denaro e al contrasto al finanziamento del terrorismo.

Si procederà pertanto ad una auspicata armonizzazione del complesso normativo in materia, con l'obiettivo di eliminare le difformità ad oggi presenti all'interno degli Stati Membri.

Come già noto, l'ambito di applicazione del regime AML verrà esteso anche ai nuovi soggetti obbligati, tra cui operatori del settore crypto, commercianti di beni di lusso nonché squadre professionistiche della massima serie e agenti di calcio.

Previsti requisiti di *due diligence* più stringenti, nuove norme in tema di titolarità effettiva ed un limite di 10.000 euro per i pagamenti in contanti; il complesso di norme introduce una maggiore cooperazione tra i sistemi nazionali antiriciclaggio e le unità di informazione finanziaria (UIF), favorendo una maggiore accessibilità alle informazioni acquisite all'interno dei registri centralizzati dei conti bancari mediante la costituzione di un unico punto di accesso.

Viene istituita una nuova Autorità europea per la lotta al riciclaggio di denaro e la finanziamento del terrorismo (AMLA), la quale avrà poteri di vigilanza diretti e indiretti sui soggetti obbligati considerato ad alto rischio nel settore finanziario e fornirà supporto alle UIF. L'Autorità potrà altresì imporre sanzioni pecuniarie in caso di violazioni gravi, sistematiche e ripetute.

I testi adottati dal Consiglio UE saranno pubblicati in Gazzetta Ufficiale UE; il Regolamento si applicherà tre anni dopo l'entrata in vigore mentre gli Stati Membri avranno due anni per recepire alcune parti della direttiva antiriciclaggio.

Per consultare il testo del Regolamento Antiriciclaggio, clicca [qui](#).

Per consultare la VI Direttiva antiriciclaggio, clicca [qui](#).

1.18. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato il Regolamento delegato sulle commissioni di vigilanza per i fornitori critici ICT

Tutti gli operatori

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) 2024/1505 che integra il Regolamento (UE) 2022/2554 (DORA).

Il Regolamento delegato determina l'importo delle commissioni per le attività di vigilanza che l'autorità di sorveglianza capofila addebita ai fornitori terzi critici di servizi ICT, nonché le relative modalità di pagamento.

In linea con il principio dell'annualità e del recupero integrale dei costi, la commissione sarà necessaria per far fronte alla copertura totale delle spese sostenute dall'autorità di sorveglianza capofila e delle altre autorità europee di vigilanza, necessarie per lo svolgimento dei servizi di sorveglianza previsti dal Regolamento DORA.

La commissione annuale sarà proporzionata al fatturato che il fornitore terzo di servizi ICT ha generato all'interno del mercato europeo: al fine di garantire una adeguata accuratezza delle informazioni finanziarie necessarie per calcolare il fatturato applicabile, tutti i dati presentati dai fornitori saranno sottoposti ad audit.

Per consultare il Regolamento Delegato, clicca [qui](#).

1.19. Gazzetta Ufficiale UE: pubblicato Regolamento Delegato sulle sanzioni agli emittenti token

*CASP,
Operatore
Crypto*

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il Regolamento Delegato (UE) 2024/1504 che integra il Regolamento (UE) 2023/1114 (MICAR); il Regolamento specifica le disposizioni procedurali che regolano l'esercizio, da parte dell'Autorità Bancaria Europea (EBA), della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penali di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi.

L'art.1 del Regolamento disciplina, infatti, le norme procedurali nei procedimenti per le violazioni dinanzi al funzionario incaricato delle indagini, evidenziando il diritto della persona soggetta ad indagini di presentare osservazioni scritte sulla sintesi della conclusione delle indagini, anche tramite il supporto di un difensore di sua scelta nel corso delle indagini.

Il funzionario incaricato delle indagini, a seguito delle osservazioni presentate dal soggetto indagato, deve valutare l'opportunità di modificare la sintesi delle conclusioni prima di trasmetterle all'EBA.

L'EBA dovrà successivamente valutare la completezza del fascicolo trasmesso dal funzionario incaricato e potrà presentare ulteriori osservazioni scritte prima di adottare la decisione definitiva.

Prima di imporre sanzioni, l'EBA dovrà garantire al soggetto indagato la possibilità di presentare osservazioni scritte.

Nelle ipotesi in cui l'EBA dovesse valutare la possibilità di applicare penalità di mora, la persona interessata potrà essere sentita e non sarà più soggetta a penalità di mora dal momento in cui ottempera alla decisione presa dall'Autorità.

Disciplinate, infine, le modalità di accesso al fascicolo del soggetto indagato all'esito della notifica della sintesi delle conclusioni.

Per consultare il testo del Regolamento Delegato, clicca [qui](#).

2. Legislazione nazionale

2.1. Gazzetta Ufficiale: pubblicato il Decreto attuativo PNRR 4

Tutti gli operatori

Entrerà in vigore dal 01/05/2024 la legge 29 aprile 2024, n. 56, ovvero la legge di conversione con modificazioni del D.L. 2 marzo 2024, n.19, recante disposizione urgenti per l'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (c.d. PNRR 4).

Publicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.100 del 30 aprile 2024, la disposizione conferma le misure disciplinate nel decreto PNRR 4, riguardanti la procedura di Pignoramento presso terzi (art. 25) ed il regime sanzionatorio rafforzato per gli appalti illeciti, oltre che disposizioni inerenti all'applicazione del CCNL più rappresentativo per la retribuzione dei lavoratori negli appalti e subappalti pubblici.

il PNRR 4 modifica, inoltre, l'art 27 del D.Lgs. n.81/2008 in riferimento alla "patente" di conformità aziendale rilasciata dall'ispettorato del lavoro.

La "patente" attribuirà ora all'impresa o al professionista un totale di 30 "crediti" che verranno decurtati in caso di accertamenti di violazioni della normativa o responsabilità del datore di lavoro per infortuni.

Per consultare la Legge, [clicca qui](#).

2.2. Banca d'Italia: aggiornamento della Circolare 285 in materia di Riserve di capitale

Banca

Banca d'Italia, con atto di emanazione del 09/05/2024, ha recepito gli Orientamenti dell'EBA del 20 dicembre 2023 (EBA/GL/2023/10) recanti modifiche agli Orientamenti EBA/GL/2020/14 in materia di precisazione degli indicatori a rilevanza sistemica e relativa informativa.

Gli Orientamenti hanno il fine di allineare le informazioni che le banche devono fornire all'autorità nazionale competente, per assicurare una maggiore coerenza con gli standard internazionali in materia di "Riserva di capitale" introdotti dal Comitato di Basilea nel gennaio 2023 nell'ambito dell'esercizio annuale di identificazione.

La nuova versione degli Orientamenti introduce specifici chiarimenti in merito all'utilizzo di alcune voci relative alle attività e passività in essere tra i diversi paesi UE, sottolineando la necessità di considerarli a tutti gli effetti utilizzabili dalle autorità di vigilanza, competenti e designate, per valutare l'importanza sistemica delle banche.

I nuovi Orientamenti si applicano a partire dal 20 maggio 2024.

Per consultare l'atto, clicca [qui](#).

2.3. Trasferimenti da e verso l'estero: l'Agenzia delle Entrate sul monitoraggio fiscale

Tutti gli operatori

L'Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 9 maggio 2024, ha emanato disposizioni di attuazione che modificano la Legge recante n. 227 del 4 agosto 1990, riguardanti le modalità e termini di comunicazione all'AdE dei trasferimenti, anche attraverso movimentazione di conti, da e verso l'estero di mezzi di pagamento di cui all'art.1, comma 2, lettera s) del D.LGS.

n.231/2007.

Il provvedimento ha novellato, in particolare, la disciplina del monitoraggio fiscale, includendo i riferimenti alle crypto-attività e ai prestatori di servizi di portafoglio: ampliato, dunque, il novero delle attività soggette ad obbligo di comunicazione, per importi pari o superiori ad euro 5.000.

Gli elementi informativi da comunicare, relativi ai trasferimenti di cui sopra, sono i seguenti:

- data, causale, importo e tipologia di operazione, compresi i mezzi di pagamento utilizzati;
- eventuale rapporto continuativo movimentato e relativa data di instaurazione, ovvero in caso di operazione fuori conto, l'eventuale presenza di contante;
- i dati identificativi, compreso l'eventuale stato estero di residenza anagrafica, delle persone fisiche, enti non commerciali, società semplici e associazioni equiparate, che dispongono l'ordine di pagamento;
- i dati identificativi dei destinatari dei pagamenti;

Disciplinate anche integrazioni inerenti al set di dati da comunicare attraverso il Sistema di Interscambio dati (SID) annualmente, nonché il termine di trasmissione per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta e degli intermediari relativa al medesimo anno di riferimento della comunicazione stessa.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

2.4. **Presentato al Senato il DDL Intelligenza Artificiale**

Tutti gli operatori

Presentato in Senato il 20 maggio 2024 il disegno di legge sull'intelligenza artificiale (DDL Intelligenza Artificiale).

Tra gli obiettivi principali del Governo si individua la necessità operare un bilanciamento tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e gli inevitabili rischi connessi ad un loro uso improprio; in tale ottica, il disegno di legge mira ad accompagnare il quadro regolatorio, senza sovrapporsi all'emanando regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act), al fine di garantire e proteggere i diritti fondamentali e la sostenibilità ambientale sulla base dei possibili rischi e del livello di impatto, allo stesso tempo promuovendo l'innovazione per il benessere dei cittadini.

Il disegno di legge è suddiviso per aree tematiche di intervento: si compone di sei parti dedicate, rispettivamente, a:

- normativa di principio;
- disposizioni di settore;
- governance, autorità nazionali e azioni di promozione;
- diritto di autore;
- sanzioni penali;
- disposizioni finanziarie.

Si prevede, inoltre, una delega al governo per adeguare l'ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come l'alfabetizzazione dei cittadini sull'IA e la formazione degli ordini professionali per professionisti e operatori.

La delega è prevista anche per procedere al riordino della materia penale, per adeguare reati e sanzioni all'uso illecito dei sistemi di IA.

Per consultare il testo, clicca [qui](#).

3. Decreti, regolamenti e disposizioni di vigilanza

3.1. Banca D'Italia: modificate le disposizioni di vigilanza in materia di assegni circolari

Banca

Banca d'Italia ha effettuato un aggiornamento della circolare 285 del 17 dicembre 2013, modificando la disciplina in materia di assegni circolari, con particolare riferimento alla composizione ed alle modalità di versamento della cauzione che le banche emittenti sono obbligate a costituire a fronte della circolazione di assegni.

Per effetto di quanto sopra, la normativa contenuta fin ad ora nel Titolo V, Capitolo 4, della Circolare della Banca d'Italia n.229/1999, è stata abrogata, migrando all'interno del nuovo capitolo 13 della Parte Terza della Circolare 285.

Le novità principali vertono sull'introduzione di un limite di concentrazione per le garanzie utilizzate e l'applicazione di scarti di garanzia variabili, nonché un più elevato livello di automazione dell'allineamento delle modalità di movimentazione delle garanzie a quelle previste dall'*Eurosistem Collateral Management System* (ECMS).

Le disposizioni aggiornate entreranno in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione sul sito web della banca d'Italia; le banche saranno tenute ad applicare le regole ivi previste a partire dal giorno di avvio del sistema ECMS (18 novembre 2024)

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

3.2. Fornitori di servizi crowdfunding: disposizioni di attuazione di Banca d'Italia

*Operatore c
rowdfunding*

Emanate le disposizioni di attuazione dell'art. 4-sexies del TUF, in materia di fornitori di servizi *crowdfunding*: Banca d'Italia ha completato la normativa nazionale di recepimento delle disposizioni europee contenute nel Regolamento (UE) 2020/1503, disciplinando i procedimenti amministrativi di autorizzazione, revoca e decadenza relativi agli enti autorizzati a prestare servizi di *crowdfunding*.

Introdotti obblighi di comunicazione, entro il 25 gennaio di ogni anno, di tutte le informazioni di cui all'art.16, paragrafo 1, del Regolamento; i fornitori di servizi *crowdfunding* dovranno comunicare le date di avvio di utilizzo dell'autorizzazione, di interruzione e di riavvio, nonché ogni modifica sostanziale delle condizioni di autorizzazione ai sensi dell'art. 15 (i.e. variazioni di *governance*, dei meccanismi di controllo interno, esternalizzazioni).

La disciplina è integrata, infine, da disposizioni attuative emanate da Bankit e Consob, nei limiti consentiti dalle norme europee e secondo le rispettive competenze.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

3.3. ESMA: attuati Orientamenti su scenari di prove di stress per FCM da parte di Banca d'Italia

SGR,
SICAF,
SICAV

Banca d'Italia, con Nota n.37 del 3 maggio 2024, ha dato attuazione ai nuovi Orientamenti dell'ESMA in riferimento all'applicazione degli scenari di stress previsti ai sensi del regolamento sui fondi comuni monetari (Regolamento FCM), che assumono dunque valore di orientamenti di vigilanza.

Gli Orientamenti si applicano ai fondi comuni monetari e ai gestori di FCM, i quali dovranno adoperarsi quanto più possibile per conformarsi, secondo quanto disciplinato dall'art.16 del Regolamento (UE) n.1095/2010.

Gli Orientamenti si applicano a partire dal 6 maggio 2024.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

3.4. **MEF: Aggiornamento Guida operativa DNSH**

*Tutti gli
operatori*

Il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha aggiornato la Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (c.d. DNSH).

In osservanza dell'art.18, Regolamento UE 241/2021, tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR) devono soddisfare il principio di "*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*"; il dispositivo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del "Do No Significant Harm" (DNSH) con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili.

Alla luce delle recenti riprogrammazioni del Piano (in riferimento alle sei missioni tematiche ma anche del capitolo REPower EU), il Dipartimento ha ritenuto opportuno un aggiornamento alla Guida, includendo:

- ulteriori schede tecniche necessarie a seguito delle riprogrammazione
- un maggiore allineamento con i criteri contenuti negli Orientamenti tecnici della Commissione Europea;
- il recepimento delle indicazioni derivanti dal Regolamento Delegato (UE) 2023/2486;
- chiarimenti sull'interpretazione di alcune indicazioni sulla base delle domande pervenute nel corso dei primi due anni;
- specificazione di ulteriori elementi di comprova da caricare sul sistema ReGiS nelle fasi principali dell'attuazione;
- definizione di Criteri Ambientali Minimi (CAM) che consentono di assicurare i vincoli DSNH di interesse.

Si specifica che la Guida non introduce nuovi vincoli o adempimenti ma si limita a riorganizzare e rendere più fruibili le indicazioni derivanti dalle diverse fonti giuridiche sul tema.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

4. Orientamenti, linee guida e Q&A

4.1. Pubblicato il primo rapporto 2024 di Banca d'Italia sulla stabilità finanziaria

Tutti gli operatori

Banca d'Italia ha pubblicato il Rapporto sulla stabilità finanziaria n. 1/2024: dal generale rallentamento dell'economia globale del 2023 alle previsioni di crescita dell'anno corrente, che prefigurano un'attività nel complesso ancora debole, Banca d'Italia evidenzia che il calo dell'inflazione negli USA si è arrestato, mentre prosegue in Europa e Regno Unito, nonostante i rischi legati al possibile impatto dei conflitti in Ucraina e Medio Oriente sui prezzi dell'energia.

Le Banche centrali hanno comunicato che nel corso del 2024 potrebbero ridurre i tassi ufficiali, ribadendo tuttavia che l'orientamento della politica monetaria resterà restrittivo almeno fino a quando il processo di disinflazione non sarà consolidato.

In riferimento alla situazione italiana, risultano in calo i rischi per la stabilità finanziaria: mercati in crescita ed economia stabile, anche se l'elevato debito pubblico potrebbe rappresentare un rischio potenziale in caso di andamento economico meno favorevole del previsto.

La ricchezza finanziaria delle famiglie italiane risulta in aumento, con un indebitamento in calo nonostante l'alto livello di incertezza economica.

L'Autorità evidenzia, inoltre, la buona redditività del sistema bancario italiano, sebbene siano presenti rischi legati in particolare alla qualità dei prestiti e alla raccolta di liquidità: a tal fine Banca d'Italia ha attivato una riserva di capitale per affrontare eventi avversi, confermando il proprio impegno per il mantenimento della stabilità economica.

Per consultare il rapporto, clicca [qui](#).

4.2. Pubblicati i risultati della Peer Review: l'EIOPA sul Principio della persona prudente

Assicurazioni, Autorità

L'EIOPA ha pubblicato i risultati delle Peer Review sulla vigilanza del Principio della Persona Prudente (PPP) in riferimento alla Direttiva 2009/138/CE (Solvency II).

L'attività di revisione si è incentrata principalmente sulla supervisione degli investimenti in attività complesse (come ad esempio i derivati) e sull'uso di queste attività nei contratti *unit-linked* e *index-linked*, ossia attività in cui il rischio di mercato è generalmente a carico dell'assicurato.

Il PPP impone infatti alle compagnie di assicurazione e riassicurazione di investire solo in attività di cui risulta possibile comprendere, monitorare e gestire in modo adeguato i rischi, sempre considerando il miglior interesse per l'assicurato e la redditività del suo portafoglio nel complesso.

In ragione di quanto sopra, l'EIOPA ha condotto un'analisi all'interno della quale ha identificato complessivamente 15 aree relative alla vigilanza del PPP, emanando un totale di 49 azioni raccomandate a 22 autorità nazionali competenti (ANC), per migliorare la vigilanza e salvaguardare in modo più efficace gli interessi degli assicurati.

Il rapporto contiene una descrizione dettagliata di ogni azione raccomandata e delle autorità

nazionali garanti della concorrenza a cui è rivolta.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

4.3. **Comitato di Basilea: nuove linee guida per la gestione del rischio di controparte**

Banca

Il Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria ha posto in consultazione delle nuove linee guida europee, con l'obiettivo di risolvere le carenze nel settore riferite alla gestione del rischio di controparte.

Tra le pratiche fondamentali, in particolare, è stata rilevata la necessità di effettuare una più approfondita *due diligence* sia al momento dell'apertura della linea di credito dell'azienda, sia nelle fasi successive, oltre che una applicazione di pratiche di mitigazione e misurazione del rischio effettuando prove di stress in base alle valutazioni sull'esposizione futura delle aziende.

Le linee guida sostituiranno le *Sound practices for bank's interactions with highly leveraged institutions*, pubblicate dal Comitato nel 1999.

Le nuove linee guida hanno l'obiettivo di apportare maggiori benefici specialmente in riferimento alla gestione del rischio di controparte legato alle esposizioni ad alto rischio delle banche nei confronti di controparti intermediarie non finanziarie; tuttavia, il loro raggio di azione dovrebbe estendersi a tutte le esposizioni al rischio di controparte della banche verso tutti i tipi di controparti.

I commenti alle linee guida potranno essere inviati entro il 28 agosto 2024, attraverso le modalità indicate nel documento in consultazione.

Per maggiori dettagli, [qui](#).

4.4. **L'ISDA sull'introduzione della piattaforma per la notifica degli avvisi critici di risoluzione**

Tutti gli operatori

L'ISDA (International Swaps and Derivates Association) ha comunicato di aver avviato un'iniziativa volta ad ottenere il sostegno dei dealer e delle società *buy-side* sulla realizzazione di una nuova piattaforma online (c.d. *ISDA Notice Hub*) che consentirebbe la notifica istantanea degli avvisi critici di risoluzione.

La piattaforma diventerebbe così la sede centrale e sicura per le notifiche degli avvisi alle imprese: attraverso l'introduzione di avvisi automatici alla clientela, le persone designate dalle imprese sarebbero in grado di accedere alle informazioni indipendentemente dalla sede fisica, limitando l'incertezza dei mittenti per la ricezione degli avvisi e le derivanti conseguenze negative.

L'*ISDA Notice Hub* sarebbe gratuito per gli utenti *buy-side* e disponibile tramite la piattaforma *Counterparty Manager* di S&P Global Market Intelligence; l'avvio della piattaforma sarebbe previsto entro il primo trimestre del 2025.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

4.5. **ESMA: Linee guida su nomenclatura fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità**

Tutti gli operatori

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato la relazione finale in riferimento alle linee guida sulla nomenclatura dei fondi che utilizzano termini ESG o legati alla sostenibilità, al fine di garantire agli investitori una maggiore tutela da potenziali affermazioni di sostenibilità non comprovate o esagerate dei nomi dei fondi.

Le linee guida specificano una serie di criteri utili, al contempo, anche ai gestori patrimoniali per valutare la loro capacità di utilizzare termini ESG o legati alla sostenibilità nei nomi dei fondi.

Sono previste, infatti, esclusioni per termini legati a "ambiente", "impatto" o "Sostenibilità" o in base alle regole applicabili ai benchmark allineati a Parigi (PAB), oltre che esclusioni basate sulle regole applicabili ai Climate Transition Benchmarks (CTB).

La relazione contiene anche una sintesi delle risposte ricevute dall'ESMA al suo documento di consultazione, corredata dai criteri stabiliti per replicare ai commenti ricevuti.

Entro due mesi dalla data di pubblicazione degli Orientamenti, le autorità competenti dovranno comunicare all'ESMA se:

- sono conformi agli Orientamenti;
- non sono conformi ma intendono conformarsi;
- non sono conformi e non intendono conformarsi agli Orientamenti.

Per i fondi già esistenti, è previsto un periodo transitorio successivo di sei mesi per recepire gli Orientamenti.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

4.6. **Nuovi controlli automatici sulle Comunicazioni Oggettive: il comunicato di UIF e Banca d'Italia**

Tutti gli operatori

il 14 maggio, UIF e Banca d'Italia hanno pubblicato un comunicato stampa nel quale hanno annunciato la revisione del sistema di controlli automatici eseguiti in fase di acquisizione delle Comunicazioni Oggettive.

All'interno del comunicato è riportata una esatta indicazione delle modifiche apportate, con l'obiettivo di aumentare l'affidabilità delle informazioni e ridurre gli errori segnalati, oltre che consentire una più accurata rappresentazione di alcune casistiche particolari.

I controlli saranno operativi a partire dal 7 ottobre 2024.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

4.7. **Publicato Rapporto del Comitato di Basilea sulla digitalizzazione della finanza**

Tutti gli operatori

Il Comitato di Basilea ha pubblicato un rapporto in cui analizza le principali implicazioni dell'innovazione tecnologica, in particolare, secondo tre grandi canali:

- l'espansione dei servizi e dei prodotti finanziari, nonché dei canali di distribuzione attraverso cui vengono offerti;
- l'arrivo di nuovi fornitori tecnologici (Big Tech, Fintech e fornitori di servizi terzi);
- il sempre maggiore utilizzo delle innovazioni digitali per la gestione, mitigazione e supervisione del rischio.

Nella seconda sezione del rapporto, il Comitato analizza le principali tecnologie chiave utilizzate dalle banche, come ad esempio l'utilizzo di API (interfacce di programmazione delle applicazioni), dell'intelligenza artificiale e dell'apprendimento automatico, oltre che i sistemi distribuiti di gestione delle risorse umane, soffermandosi in seguito sui maggiori rischi che le banche potrebbero correre, soprattutto in relazione alla necessità di adattare le proprie strategie commerciali ad un rischio reputazionale potenzialmente più elevato; un'ampia gamma di fattori innovativi potrebbero mettere a dura prova la resilienza operativa digitale delle banche, nonché il rischio operativo e la protezione dei dati.

Proseguendo la lettura, all'interno della quinta sezione del rapporto vengono esaminate alcune strategie e pratiche a disposizione delle banche per mitigare i rischi: dall'utilizzo del modello API e dai modelli AI/ML, potenziando i controlli e perseguendo un approccio "umano-centrico" per supervisionare l'utilizzo di queste tecnologie.

Il rapporto continua con una disamina delle normative e dei quadri di vigilanza attuati in risposta alla digitalizzazione della finanza, ad esempio sulla gestione del rischio di modello e sul cloud computing, per concludere con una considerazione in merito alla necessità di rafforzare le conoscenze e competenze del personale, oltre che di migliorare la capacità di coordinamento tra le autorità di vigilanza bancaria e le altre autorità competenti all'interno delle varie giurisdizioni.

Per consultare il testo, clicca [qui](#).

4.8. **Cybersecurity: Conclusioni del Consiglio UE**

Tutti gli operatori

Il Consiglio UE ha approvato delle conclusioni sul futuro della cybersecurity, con l'obiettivo di costruire un'Unione Europea più sicura e resiliente dal punto di vista informatico.

Il Consiglio si sofferma sull'importanza di creare un sistema normativo in materia di sicurezza informatica coeso ed in grado di rafforzare il coordinamento e la collaborazione tra i principali soggetti coinvolti, alla luce del mutato e crescente livello di minacce.

In particolare, sottolinea la necessità di prestare attenzione, dal punto di vista della politica di sicurezza informatica dell'UE, alle sfide ed opportunità presentate dalle tecnologie emergenti fondamentali per lo sviluppo futuro, come l'intelligenza artificiale, la tecnologia quantistica e la tecnologia 6G.

Il Consiglio conclude auspicando la definizione di meccanismi di coordinamento semplici ed efficienti ed una maggiore cooperazione con il settore privato ed il mondo accademico.

Per maggiori dettagli, clicca [qui](#).

4.9. EBA: relazione su IBAN virtuali

Tutti gli operatori

L'EBA ha pubblicato una relazione sull'emissione dei c.d. "IBAN virtuali" all'interno del Mercato UE, contenente raccomandazioni sulle attività che le Autorità dovrebbero porre in essere per affrontare le problematiche legate al loro utilizzo specialmente in relazione al riciclaggio di denaro ed il finanziamento del terrorismo.

L'EBA osserva che la mancanza di una definizione comune comporta una divergenza da parte delle autorità nazionali nell'interpretare ed applicare i requisiti normativi che disciplinano la materia, dal momento che il settore emette IBAN virtuali utilizzando modalità diverse e per scopi differenti.

Il rapporto, dunque, ha l'obiettivo di classificare le caratteristiche degli IBAN virtuali, spiegando i casi d'uso che EBA ha osservato sul mercato e le problematiche rilevate nell'utilizzo di questa pratica.

In conclusione, il generale clima di incertezza di applicazione delle norme porta ad una difficile comprensione della reale portata dell'emissione di IBAN virtuali all'interno degli Stati Membri dell'UE, circostanza che potrebbe impedire alle autorità di vigilanza nazionali di vigilare e valutare l'adeguatezza dei controlli interni delle imprese dal punto di vista del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

La relazione è stata redatta in conformità agli artt. 8,9 e 9 bis del Regolamento (UE) 1093/2010, in virtù dei quali l'EBA ha il compito di monitorare e valutare gli sviluppi di mercato, di controllare le attività nuove ed esistenti e di contribuire a proteggere e contrastare i fenomeni di riciclaggio del denaro e finanziamento del terrorismo.

Per consultare la relazione, clicca [qui](#).

4.10. EIOPA: pubblicato report sul livello di digitalizzazione del mercato assicurativo europeo

Assicurazioni, Autorità

Il livello di digitalizzazione degli assicuratori europei risulta ancora in fase iniziale: questo è quanto emerge dal report pubblicato da EIOPA sull'analisi del livello di digitalizzazione del mercato assicurativo europeo condotta mediante l'indagine di monitoraggio avviata nel 2023.

Nel dettaglio, si rileva un gap relativo ai canali di distribuzione utilizzati dagli operatori del settore, legato ad una generale scelta dei consumatori di preferire gli incontri personali; rispetto al totale dei premi lordi emessi, soltanto il 9% nel ramo vita ed 19% nel ramo danni risultano effettuati attraverso canali digitali.

Le previsioni indicano un aumento dell'uso delle chatbot e dell'intelligenza artificiale rispetto ai

canali di comunicazione tradizionali, oltre che un sempre maggiore utilizzo dei social media da parte degli assicuratori per le campagne di marketing o educazione finanziaria al fine di sensibilizzare la clientela.

Le imprese assicurative hanno dato inizio allo sviluppo di strategie di trasformazione digitale, fissando obiettivi a medio lungo termine al fine di migliorare la qualità del servizio offerto alla clientela, pur considerando i rischi informatici connessi.

Per consultare il report, clicca [qui](#).

4.11. EBA: pubblicati orientamenti su criteri STS

Tutti gli operatori

L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato gli Orientamenti finali sui criteri di semplicità, standardizzazione e trasparenza e sui criteri specifici aggiuntivi per le cartolarizzazioni in bilancio (c.d. criteri STS), al fine di garantirne un'interpretazione più armonizzata.

Gli Orientamenti comprendono anche delle modifiche agli Orientamenti per la cartolarizzazione non-ABCP e per la cartolarizzazione ABCP, con l'obiettivo di assicurare un'interpretazione fornita dall'EBA quanto più possibile coerente in tutte e tre le serie di Orientamenti.

Elaborati ai sensi dell'art.26 sexies, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2017/2402 (c.d. Regolamento cartolarizzazioni), gli Orientamenti saranno applicati su base intersettoriale all'interno dell'Unione al fine di facilitare l'adozione di criteri STS per la cartolarizzazione di OBS, che rappresenta uno dei requisiti per il trattamento preferenziale della ponderazione del rischio ai sensi del Regolamento n. 575/2013 (CRR).

Per consultare il testo degli Orientamenti, clicca [qui](#).

4.12. ESMA: raccomandazioni sulle comunicazioni di marketing

Tutti gli operatori

L'Autorità Europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una relazione sull'azione di vigilanza comune 2023 e sull'esercizio del c.d. Mystery Shopping in ambito marketing.

La relazione contiene raccomandazioni alle imprese di investimento in riferimento alle regole di comunicazione di marketing, ai sensi della MiFID II.

L'Autorità evidenzia che, a livello globale, le comunicazioni di marketing sono tendenzialmente conformi ai requisiti della MiFID II e che le imprese dispongono di procedure adeguate a garantire la conformità delle disposizioni della norma dei prodotti di marketing; destano maggiori preoccupazioni, tuttavia, gli annunci pubblicitari e le dichiarazioni degli enti in merito alle dichiarazioni di sostenibilità nelle comunicazioni di marketing.

All'esito di quanto descritto, L'ESMA ha individuato diverse aree di miglioramento, con l'obiettivo di rendere maggiormente evidenti i rischi e i benefici inerenti all'oggetto della comunicazione di marketing.

L'ESMA raccomanda, dunque, di adeguare i processi di approvazione e revisione di

marketing, anche se prodotti da terzi, nonché di implementare misure di registrazioni adeguate per tutto il materiale di marketing.

La parte conclusiva della relazione comprende una sintesi degli step successivi individuati dall'Autorità al fine di valutare la necessità di interventi atti a garantire e costruire una cultura di vigilanza più forte in tutta l'UE e promuovere una vigilanza efficace, solida e coerente per quanto riguarda le comunicazioni di marketing, compresi gli annunci pubblicitari.

Per consultare la relazione, clicca [qui](#).

4.13. EIOPA: pubblicate le informazioni tecniche sui tassi RFR

*Assicurazio
ne, Banca*

L'Autorità Europea delle assicurazioni e delle pensioni (EIOPA) ha pubblicato le informazioni tecniche sulle strutture a termine dei tassi di interesse privi di rischio (RFR) in ambito Solvency II.

Le informazioni sui tassi RFR, utilizzate per il calcolo delle riserve tecniche per obbligazioni di riassicurazione, sono state calcolate sulla base dei portafogli rappresentativi aggiornati e del contenuto della Documentazione Tecnica RFR dell'EIOPA.

Per maggiori informazioni, consultare il sito accedendo [qui](#).

4.14. ESMA: pubblicate raccomandazioni in materia di Pre-close call e market abuse

*Tutti gli
operatori*

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha pubblicato una dichiarazione avente l'obiettivo di ribadire agli emittenti il rispetto delle disposizioni in materia di market abuse, di cui al Regolamento MAR, con particolare riferimento alle *Pre-close call*.

Effettuate solitamente prima dei periodi che precedono una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, le *Pre-close call* possono influenzare le aspettative del mercato e i prezzi degli strumenti. A tal riguardo, L'ESMA ha osservato una serie di episodi di alta volatilità dei prezzi delle azioni all'interno dell'UE, alcuni dei quali immediatamente dopo le *Pre-close call* tra emittenti e analisti selezionati.

In ragione di quanto sopra, l'ESMA invita gli emittenti ad individuare le good practices a cui dovrebbero prestare particolare attenzione, al fine di impedire la divulgazione illecita o involontaria di informazioni privilegiate, aumentata dalla mancanza di pubblicità di questi eventi e dall'assenza di registrazioni di ciò che viene registrato.

Ricordando che le *call* non dovrebbero fornire informazioni interne, L'ESMA raccomanda agli emittenti di effettuare una valutazione preliminare delle informazioni che si intende divulgare e di informare il pubblico, mediante sito web, evidenziando i dettagli rilevanti delle *call* (data, luogo, argomenti trattati e partecipanti).

Per consultare il testo della dichiarazione, clicca [qui](#).

4.15. Registri contratti fornitori ICT DORA: dry run ESAs

Tutti gli operatori

Le Autorità di vigilanza europee hanno pubblicato modelli, documenti tecnici e strumenti utili al *dry run* sulla segnalazione dei registri dei contratti con i fornitori di servizi ICT di terze parti, nell'ambito dell'applicazione del Regolamento DORA.

Tutte le entità finanziarie che rientrano nell'ambito di applicazione del Digital Operational Resilience Act dovranno disporre di un registro completo degli accordi contrattuali con i fornitori terzi di servizi ICT, che serviranno a monitorare e gestire i rischi legati ai fornitori.

I registri saranno altresì utili alle ESAs per designare i fornitori di servizi ICT critici di terze parti (CTPP) che saranno soggetti ad una supervisione al livello UE.

L'esercizio di prova effettuato dalle ESAs sarà utile alle entità finanziarie per prepararsi alla redazione dei loro registri informatici; i materiali pubblicati comprendono esempi di modelli per i registri delle informazioni in formato excell, una bozza del pacchetto tecnico per la rendicontazione che include il modello dei punti dati (DPM), oltre che una serie di domande frequenti sull'esercizio.

I materiali e gli strumenti pubblicati sono destinati esclusivamente ai fini dell'esercizio di *dry run*, in quanto si basano su ITS non ancora contenuti nell'atto giuridico finale adottato dalla Commissione UE e, pertanto, sono presentati in forma di bozza.

Per maggiori dettagli sull'esercizio di *dry run*, clicca [qui](#).

4.16. MIFID II: aspettative ESMA sull'utilizzo dell'A.I. nei servizi di investimento al dettaglio

Tutti gli operatori

L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), ha pubblicato oggi un *public statement* rivolto alle imprese che forniscono servizi di investimento ai clienti al dettaglio, in merito all'utilizzo dell'A.I. in ambito MIFID II.

In particolare, l'attenzione dell'Autorità riguarda gli aspetti organizzativi, l'obbligo di agire nel miglior interesse del cliente e la condotta aziendale legata all'utilizzo dell'A.I. nell'ottica di impedire pregiudizi algoritmici e problemi di qualità dei dati.

I potenziali utilizzi dell'A.I., oggetto di analisi, comprendono i servizi di assistenza clienti ma anche la modalità di uso in ambito di gestione del rischio, individuazione delle frodi ed i servizi offerti alle imprese in materia di consulenza sugli investimenti e nella gestione del portafoglio.

Per consultare la dichiarazione dell'ESMA, clicca [qui](#).

* * *

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento, non esitate a contattarci.